



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 111/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69340** depositato in data 16.10.2023, proposto da **A. G. (OMISSIS)**, nato OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo, in via Dante n. 58\A, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Carrà, da cui è rapp.to e difeso in virtù di procura in atti;

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana G. Norrito (Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) – e dall'Avv. Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Presenti, all'udienza pubblica del 23.02.2024, nell'interesse di parte ricorrente ricorrente l'Avv. Carrà Raffaele, nonché l'Avv. Tiziana

Norrito per INPS, i quali hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente richiede a questa Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“condannare, di conseguenza, l'INPS, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ad: 1. annullare le posizioni debitorie poste a carico del Sig. A. G., 2. onerare l'Ente Previdenziale a procedere al rimborso delle somme a tutt'oggi trattenute al ricorrente che ad Ottobre 2023 sono pari ad € 11.300,00; 3. disporre conseguentemente la sospensione del piano di recupero indebitamente attivato dall'INPS di Palermo; 4. applicare al caso di specie l'art.13 cc 1 legge 412 del 30.12.1991, che qui si invoca, in conformità a quanto statuito in materia la Suprema Corte di Cassazione, a dire della quale il pensionato non deve restituire le somme ricevute per errore imputabile all'istituto previdenziale”.*

II. A fondamento delle conclusioni rassegnate, parte ricorrente espone che:

a) nella qualità di tutore della sorella A. R., ha presentato in data 29.01.2001 domanda di ricostituzione (doc.1) per Assegno Nucleo di Famiglia sulla pensione n. OMISSIS cat. OMISSIS sul presupposto che l'A. R. era sorella inabile, titolare di pensione di reversibilità dei genitori e della indennità di accompagnamento quale invalida civile nonché titolare di prestazione di cieca imparziale (doc.2);

b) INPS accoglieva la domanda, per l'effetto pagando l'assegno nucleo

di famiglia sulla pensione diretta del ricorrente;

c) con raccomandata a.r. del 08/04/2014 (doc.3), egli riceveva da INPS la notifica della posizione debitoria, per il periodo 01.01.2001 al 31.10.2011 e per un importo complessivo di €17.401,56, sul rilievo che l'assegno nucleo di famiglia per la sorella inabile non era dovuto in quanto l'A. R. era già titolare di pensione di reversibilità;

d) disposto da INPS un piano di recupero sulla pensione diretta in sua titolarità, per un ammontare mensile di euro €100,00 (doc.4) e con decorrenza dal Giugno 2014, ad oggi il debito residuo verso parte intimata è pari ad €6.101,56 avendo egli già corrisposto €11.300,00;

e) egli, però, aveva presentato la domanda per l'assegno nucleo di famiglia per la sorella attraverso un patronato di fiducia e, quindi, in assenza di dolo;

f) la percezione dell'assegno nucleo di famiglia a tutto il 31.10.2011 è avvenuta all'esito della presentazione, attraverso il Patronato di fiducia, dei modelli reddituali telematici, con ciò rendendo presente la propria posizione e quella della sorella inabile e, soprattutto, nel convincimento – alimentato da informazioni rese dagli sportellisti INPS – che l'assegno fosse dovuto;

g) in estrema sintesi, ricorre in capo a lui lo stato di buona fede sia a proposito della ritenuta titolarità a percepire la prestazione sia quanto alla percezione dell'assegno nucleo di famiglia;

h) per tali ragioni, la pretesa creditoria azionata da INPS deve dirsi ingiusta e che, onde farne valere la erroneità, egli, in data 08/07/2019, notificava stragiudiziale di invito e messa in mora (doc.5) cui seguiva ricorso amministrativo in data 23/09/2019 (doc. 6): mezzo, quest'ultimo, rigettato

con comunicazione pec del 24/06/2021;

i) la presente iniziativa processuale si è resa pertanto obbligata, per quanto sopra evidenziato, di talché a questa Corte si richiede di applicare l'art. 13 cc. 1 legge 412/91 nonché i principi enucleati in materia dalla Suprema Corte di legittimità secondo cui *“il pensionato non deve restituire quanto ricevuto in eccesso per errore imputabile all'Istituto e in assenza di dolo da parte”* sua, anche in considerazione della circostanza per cui, nel caso di specie, il trattamento previdenziale diretto viene gestito dallo stesso Ente Previdenziale e che quest'ultimo è perfettamente edotto della sua posizione pensionistica e reddituale.

III. In data 02.02.2024, si è costituito INPS concludendo per il rigetto del ricorso. Premesso in punto di fatto che, con la sentenza n. 430/2023, questa Corte, in accoglimento di pertinente eccezione della parte odierna convenuta, ha dichiarato inammissibile l'omologo rimedio processuale già proposto dall'A. *“per la carenza di legittimazione ad agire della parte ricorrente”* (avendo questi, in tale precisa circostanza, *“agito in nome e per conto della sorella A. R. facendo valere un diritto rappresentato come esclusivamente proprio”*), INPS sostiene, oggi, la infondatezza del mezzo introduttivo. Secondo parte resistente, in effetti, l'A. G., titolare di pensione di vecchiaia a carico del fondo ferrovie n. OMISSIS dal 12/1993, ha iniziato a ricevere assegni al nucleo familiare per la sorella inabile A. R. dal 01/08/1995 dall'INPDAP. Ora, in quel momento, al soggetto inabile non era ancora stata liquidata la pensione di reversibilità: ciò che avverrà nel luglio 1998 e con decorrenza 06/1986. Si verificò, pertanto, che l'Inpdap, benché gli assegni al nucleo familiare non fossero dovuti per i soggetti inabili che avessero

conseguito il diritto a pensione ai superstiti in assenza di comunicazione da parte del titolare dell'ANF, continuava a corrispondere la prestazione, per la sorella inabile, al ricorrente sulla sua pensione diretta. Infatti, al momento del transito in Inps (risalente all'ottobre 2001), veniva mantenuto attivo il pagamento della misura integrativa. Accadde, tuttavia, che, in data 13/12/2004 (all.1. revisione assegno 2004), l'INPS abbia fatto pervenire all'A. una comunicazione, avente ad oggetto la revisione della misura dell'assegno familiare, in cui si sottolineava che, essendo transitata la sua pensione da Inpdap ad Inps con la corresponsione dell'assegno, era necessario, ai fini del conseguimento ulteriore della prestazione, fornire i seguenti dati: 1) composizione del nucleo familiare; 2) redditi conseguiti dal nucleo familiare nell'anno 1999 e seguenti. Secondo INPS, peraltro, *“dalle compilazioni successive (riportate nello stesso allegato) non risulterebbe che Il sig. A. abbia fatto alcuna menzione della situazione reddituale della sorella e della titolarità della pensione di reversibilità”* e, ancora, che, dopo una breve sospensione del luglio 2005, a far data dal settembre dello stesso anno l'assegno al nucleo familiare viene ripristinato, continuando a contemplare ai fini del calcolo la sorella inabile (allegato n. 2 ril. 2005). Nello stesso provvedimento con cui si comunica la riliquidazione (pag 2, in particolare) – osserva INPS - viene riportato il seguente obbligo di comunicazione: *“le ricordo che Lei è tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura della pensione. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente”*. Poiché alcuna comunicazione, ovvero istanza di ricostituzione reddituale, pervenne ad

INPS, l'erronea erogazione proseguì fino al 2011 quando, a seguito di una ricostituzione del 19/09/2011 (allegato n.3), venne automaticamente riliquidata la VFS del signor A. escludendo, correttamente, l'elargizione dell'assegno al nucleo familiare per la sorella e con decorrenza dal 2001. Di qui, pertanto, l'indebito n. 1056274 (allegato n5) oggetto di successivo piano di recupero.

IV. L'operato di INPS – sottolinea la convenuta – è pienamente legittimo, in quanto, in linea con un successivo provvedimento di reiezione di ulteriore domanda di assegno al nucleo familiare presentata in data 26.02.2019 dall'A. per la sorella (all. 4): *“la sorella inabile non può far parte del nucleo familiare in quanto ha conseguito il diritto alla pensione ai superstiti”*: evenienza che, a ben riflettere, il ricorrente neppure contesta.

V. Secondo parte convenuta, infine, la normativa evocata *ex adverso* a fondamento della pretesa irripetibilità dell'indebito (art. 13 L. 412/1991) è inapplicabile in fattispecie. Infatti, nel caso che occupa, la prestazione ha formato oggetto di integrale revoca per mancanza del diritto rispetto alla sorella A. R.: la revoca di che trattasi, produttiva di effetti *ex tunc*, denota che trasferimenti effettuati a vantaggio del ricorrente vadano qualificati come radicalmente privi di causa e, quindi, assimilabili all'indebito oggettivo con riscuotibilità nel termine decennale da quando la prestazione viene revocata. Vi sarebbe da rimarcarsi, nuovamente, che Inps, già dal 2005, aveva chiesto la conferma della sussistenza di tutti i requisiti per l'erogazione della prestazione – conferma non pervenuta – e che prestazione successivamente erogata è stata revocata con effetto *ex tunc* dal 2011, conseguendone che la *“domanda di irripetibilità dovrebbe essere*

sicuramente rigettata quantomeno per il decennio anteriore alla partecipazione del debito”.

VI. All’odierna udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il *thema decidendum* sotteso alla controversia portata all’attenzione di questo Giudicante consiste nell’accertare, alla stregua dei motivi di ricorso articolati dall’A., la legittimità o meno dell’azione di recupero attivata da INPS e portata dalla nota, formata da quest’ultimo, datata 08.04.2014 (all. 3 ricorso). Con questo atto, INPS informa il ricorrente che *“per il periodo 01.01.2001 al 31.10.2011 sono stati pagati 17.401,56 in più sulla pensione cat. FS 00447924”* sul rilievo che *“a seguito delle operazioni di calcolo è risultato che l’importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa”*.

1.1. Ora, nella costruzione ricorsuale, l’unica ragione opposta dall’A. alla legittimità dell’operato di INPS risiede nella prospettata sua buona fede per suffragare la quale egli richiama, in punto di fatto, le circostanze meglio descritte in narrativa e, in linea giuridica, la previsione dell’art. 13 L. 412/1991. Ne segue, per semplificare le questioni da divisare, che il mezzo introduttivo non pone in questione né i presupposti della nota recuperatoria (intesi, si badi, nel senso che il trattamento di famiglia è stato liquidato, tra l’01.01.2001 ed il 31.10.2011, in misura superiore a quella effettivamente spettante) né la consistenza (17.401,56) dell’indebito.

2. Posto quanto sopra, va preliminarmente ricordato che, in seno alla giurisprudenza contabile d’appello, è venuto maturando nel tempo un rigoroso quanto robusto – e, si aggiunge, tutt’altro che irragionevole –

orientamento che ritiene non applicabile al giudizio pensionistico che si svolge innanzi a questa Corte il combinato disposto dagli artt. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 ed art. 13 della legge 30/12/1991, n. 412 e, certamente, non nell'estensione pretesa dal ricorrente (*ex plurimis*, C. conti, Prima Sez. Giur. Centrale d'Appello, n. 272/2020). L'orientamento citato si è formato, per vero, in relazione a (diverse) fattispecie concrete in cui veniva in discussione il superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi rilevante agli effetti della percezione della pensione a superstiti. In quei casi, in particolare, ciò che in definitiva la giurisprudenza di questa Corte ritenne ostativo all'applicazione del citato art. 13 della legge 30/12/1991, n. 412 e, più radicalmente, alla formazione di qualsivoglia legittimo affidamento nel percettore – capace, come tale, di paralizzare la pretesa recuperatoria di INPS - fu la previsione dell'art. 86 co. 4 D.P.R. 1092/1973, laddove stabilisce che “*è fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori*”. Tale disposizione, è stato puntualizzato, è chiara nel fondare a carico dell'interessato un obbligo di comunicazione verso l'Istituto previdenziale, descrivendone l'oggetto in modo onnicomprensivo (“*qualsiasi variazione*”): di talché “*il mancato assolvimento di tale obbligo, normativamente imposto, non può creare alcun legittimo affidamento nel percettore del trattamento indebito in conseguenza del superamento dei limiti di reddito*” (cfr. I Sez. app., sent. nn. 646/2013, 76/2015 e 188/2017). L'orientamento *de quo*, d'altronde, venne a sua volta

ritenuto (C. conti, Prima Sez. Giur. Centrale d'Appello, n. 272/2020)

pienamente coerente i principi di diritto enucleati dal Giudice della

nomofilachia contabile (C. conti, SS. RR. n. 4/QM/2008). In ultima analisi,

l'istituto pretorio del legittimo affidamento non è certamente estraneo al

rapporto pensionistico conosciuto da questa Corte ed al giudizio che su di

esso si appunta, ma, (almeno) a fronte di norme di settore che impongono al

beneficiario obblighi di comunicazione di notizie/stati/variazioni, esso non

può formarsi né può essere invocato al cospetto dell'assenza

dell'inadempimento di quell'obbligo da parte dell'interessato (*"poiché...la*

pensionata ha omissa ogni comunicazione all'ente previdenziale sulla sua

situazione reddituale", secondo C. conti, III Sez. Centrale d'Appello, sent. n.

274/2021, con richiami).

2.1. Ricorrendo *eadem ratio* (art. 12 co. 2 preleggi), i principi citati ben

risultano applicabili al caso di specie. INPS ha infatti provato che, in tempi

successivi al riconoscimento in favore della sorella inabile della pensione di

reversibilità e, dunque, all'insorgere di una variazione atta ad incidere

riduttivamente sull'ammontare del trattamento di famiglia sin lì percepito

dall'istante (non risulta avversata, infatti, la deduzione difensiva INPS per

cui *"gli assegni al nucleo familiare siano esclusi per soggetti inabili che*

abbiano conseguito diritto a pensione ai superstiti");:

a) con nota INPS del 13.12.2014, parte convenuta rappresentava al

ricorrente che "è necessario, per poter proseguire nel pagamento, fornire i

seguenti dati: 1) Composizione del nucleo familiare; 2) Redditi conseguiti

dal nucleo familiare nell'anno 1999 e seguenti". Né risulta contrastata

l'affermazione di INPS – rispetto alla quale parte convenuta ha fornito

significativo principio di prova – per cui le compilazioni successive dell’A.

non facciano menzione della situazione reddituale della sorella e della

titolarità, in capo a quest’ultima, della pensione di reversibilità (cfr., nel

complesso, all. 1 alla memoria di INPS);

b) la comunicazione INPS (all. 2 alla memoria di INPS) del 05.08.2005

recasse l’espressa avvertenza -rimasta inadempita ad opera del ricorrente –

secondo cui “*OBBLIGO DI COMUNICAZIONI Le ricordo che Lei è tenuto*

a comunicare all’Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura della

pensione. L’omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle

responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite

indebitamente”;

c) la comunicazione (all. 3 memoria INPS) del 19.09.2011 muove da

una domanda di ricostituzione di pari data del ricorrente. Ciò che, quindi,

spiega sufficientemente il periodo di indebito rivendicato da parte convenuta

e la non tardività dell’azione di recupero avviata dall’Istituto (dopo che,

contestualmente, si riconosceva all’istante il trattamento di famiglia nella

misura realmente dovuta).

2.2. Viceversa, la disamina degli atti prodotti dal ricorrente non permette,

in alcun modo, si suffragare gli assunti difensivi rivolti all’azione di

recupero. In effetti:

- alcuno degli undici documenti versati in atti dallo stesso accredita

l’assunto dell’A. – e, di qui, il suo legittimo affidamento - per cui “nella

qualità di tutore della sorella A. R., ha presentato in data 29.01.2001

domanda di ricostituzione”. Diversamente, la domanda di ricostituzione –

che il ricorrente riconduce al proprio allegato 1 - risale al 10.12.2018 (cfr.

pag. 1), quando, cioè, la comunicazione di indebito pensionistico era stata formata e notificata da INPS (aprile 2014). La conclusione esposta è compatibile, d'altronde, con l'unica data (13.06.2017) che si legge negli allegati all'istanza di ricostituzione del 10.12.2018 (ammesso che trattasi effettivamente di allegati di questa specifica istanza);

- del pari, le dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente sub 10 della propria produzione non si accompagnano – come lo stesso ricorrente riferisce a fondamento della propria buona fede e nella consapevolezza degli obblighi informativi su di lui gravanti per come espressamente sottolineati da INPS - ad alcuna trasmissione telematica a mezzo di Patronato (come ricostruito in narrativa, la prospettazione del ricorrente è nel senso che *“la percezione dell’assegno nucleo di famiglia a tutto il 31.10.2011 è avvenuta all’esito della presentazione, attraverso il Patronato di fiducia, dei modelli reddituali telematici, con ciò rendendo presente la propria posizione e quella della sorella inabile e, soprattutto, nel convincimento – alimentato da informazioni rese dagli sportellisti INPS – che l’assegno fosse dovuto”*);

- d'altronde, a fronte degli obblighi informativi evidenziati, i modelli reddituali depositati o il loro invio all'Agenzia delle Entrate appare irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda del ricorrente (cfr. C. conti, Sez. I d'Appello, n. 272/2020; Id., III Sez. Centrale d'Appello, sent. n. 274/2021, entrambe citate). Lo scrutinio delle ulteriori produzioni del ricorrente si rivelano indifferenti, per converso, per pervenire ad un giudizio di fondatezza della domanda articolata dal ricorrente.

3. Conclusivamente, la pretesa recuperatoria azionata da INPS resiste al ricorso che va dichiarato infondato. Le spese, alla luce della natura della

